

STATUTO

PREAMBOLO

L'Associazione "Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale" (AGICES) nasce dalla volontà di cooperazione delle organizzazioni italiane no-profit che in essa si riconoscono e che, dalla fine degli anni '80 in poi, hanno introdotto e sviluppato nel nostro Paese il Commercio Equo e Solidale (CEeS), un approccio alternativo al commercio convenzionale che promuove giustizia sociale ed economica attraverso la costituzione di rapporti di partenariato con produttori dei Paesi del sud del mondo e la promozione di nuovi stili di vita e consumo critico nel nord del mondo.

La volontà delle diverse organizzazioni di lavorare insieme, alla stregua di un vero e proprio movimento, ha prodotto, nel 1998, un risultato particolarmente significativo attraverso l'approvazione della "Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale" (CdC), con la quale sono stati definiti i criteri fondamentali a cui i diversi soggetti del Commercio Equo e Solidale fanno riferimento nel loro agire. Il processo di scrittura di questo documento ha, tra l'altro, costituito la premessa per la creazione di un coordinamento informale tra le stesse organizzazioni italiane di CEeS, l'Assemblea Generale del Commercio Equo e Solidale; in questo ambito, tra le altre cose, è stato avviato un fecondo processo di confronto sui principi e sulle regole fondamentali del CEeS, in relazione ai mutevoli contesti nei quali tali principi devono essere di volta in volta affermati. La creazione della presente Associazione rappresenta un'ulteriore tappa di questo percorso comune.

L'Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale, pertanto, è depositaria della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale ed è sua responsabilità gestirla, modificarla e controllarne il rispetto da parte dei soci.

L'Associazione si richiama ai valori della giustizia, dei diritti umani, della pace e della nonviolenza, patrimonio antico e condiviso dal movimento del CEeS, e pone l'affermazione di questi stessi valori non solo come fine della propria azione, ma anche alla base del proprio stile di lavoro. Per questo motivo, tali valori sono stati un costante riferimento nel disegnare l'architettura di questa Associazione, nello stabilire le norme che la regolano e, in particolare, nel ricorrere al "Metodo del Consenso" (MC) come strumento decisionale privilegiato dell'organizzazione, in quanto espressione di una volontà nonviolenta di relazione con ogni aderente, anche con eventuali minoranze numeriche, nel tentativo di sperimentare forme nuove di collaborazione in cui non si producano i meccanismi di maggioranza-minoranza, in cui non ci siano vincitori e vinti, ma un consenso ampio, ricco e complesso, anche se più lento e difficile da produrre.

Infine, la nascita dell'Associazione, attraverso la costituzione del "Registro Italiano delle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale" (RIOCES), permette di raggiungere l'obiettivo comune di individuare standard di azione concreti e verificabili, che rappresentino la trasposizione operativa dei principi generali contenuti nella CdC. Tale obiettivo esprime, tra le altre cose, la volontà del CEeS italiano di stabilire un rapporto rigoroso e trasparente con i soggetti con i quali si relaziona, siano essi i produttori-partner, l'opinione pubblica, le istituzioni, i consumatori.

Il Commercio Equo e Solidale da sempre aspira ad essere uno strumento per la costruzione di un mondo "altro": la costituzione di un'Associazione nazionale è un passo concreto per superare quelle logiche di concorrenza e competizione proprie del mercato, ma che rischiano di alterare i valori fondanti del Commercio Equo e Solidale contaminandolo. L'Associazione e il Registro, dunque, non sono semplici strumenti di tutela, ma piuttosto strumenti atti a riaffermare, con maggiore incisività, il nostro essere prima di tutto movimento, capace di fare del commercio uno strumento di lotta nonviolenta e di liberazione da un sistema economico che opprime.

ART. 1

E' costituita un'Associazione denominata "Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale" con sede in Roma.

L'Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2100 (trentuno dicembre duemilacento) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ART. 2

L'Associazione non ha finalità di lucro.

Essa si propone di:

1. Promuovere il Commercio Equo e Solidale così come definito e descritto dalla Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale (*allegato n.1*), secondo le indicazioni che derivano dal suo sviluppo e dalla sua evoluzione promossa dall'Associazione stessa.
2. Promuovere, tutelare e, su mandato esplicito dell'Assemblea dei soci, rappresentare l'azione delle organizzazioni italiane di CEEs che si riconoscono nella Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, tutelando il rispetto dei suoi principi guida, con uno sforzo volto a garantire una condivisione crescente di metodi e modalità operative che possano garantire sempre di più i diversi soggetti coinvolti in questo strumento di cooperazione allo sviluppo.
3. Costituire e gestire il Registro Italiano delle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale secondo i regolamenti attuativi previsti.
4. Sostenere l'autosviluppo economico e sociale delle popolazioni dei Paesi Economicamente Meno Sviluppati.
5. Favorire l'incontro fra i consumatori e i produttori dei Paesi Economicamente Meno Sviluppati, come definiti nella CdC.

E, in generale di:

6. Proteggere i diritti umani, in particolare i diritti economici, lavorativi e sociali, promuovendo giustizia sociale, sostenibilità ambientale, sicurezza economica.
7. Divulgare informazioni sui meccanismi economici di sfruttamento, con particolare attenzione a quelli legati al commercio internazionale, favorendo e stimolando nei consumatori la crescita di un atteggiamento critico rispetto al modello economico attuale e la ricerca di modelli sostenibili di sviluppo sociale ed economico.
8. Stimolare le istituzioni nazionali ed internazionali a sviluppare politiche economiche e commerciali a difesa dei piccoli produttori dei Paesi Economicamente Meno Sviluppati, anche effettuando campagne di informazione e pressione sulle istituzioni stesse.
9. Promuovere un uso equo e sostenibile delle risorse ambientali

ART. 3

Possono essere soci dell'Associazione le persone giuridiche impegnate in attività di Commercio Equo e Solidale, nelle forme previste dalla CdC, che:

- ✗ sono interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- ✗ ne condividono lo spirito e gli ideali;
- ✗ sottoscrivono in toto e rispettano la Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale;
- ✗ sono in regola con i criteri definiti nel Regolamento interno dell'Associazione stessa.

ART. 4

L'ammissione dei soci è deliberata, previa domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

sede operativa

via Reno 2d – 00198 Roma

tel. 06 44290815

segreteria@agices.org – www.agices.org

ART. 5

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento Interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, sospensione, espulsione dalla Associazione, come indicato nel Regolamento Interno. I soci sottoposti a sanzione possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri. Le espulsioni devono essere ratificate dall'Assemblea dei soci.

ART. 6

Tutti i soci in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento Interno hanno diritto di partecipare al processo decisionale per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione. Le decisioni vengono prese secondo il Metodo del Consenso, come descritto nel Regolamento Interno. Tale metodo prevede il ricorso a votazione per tutti gli obblighi di legge per i quali il voto è esplicitamente richiesto dal codice civile.

ART. 7

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- ≍ contributi dei soci;
- ≍ altri contributi pubblici e privati;
- ≍ beni immobili e mobili;
- ≍ donazioni e lasciti;
- ≍ attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ≍ ogni altro tipo di entrate;

I contributi dei soci sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari, proposti dal Consiglio Direttivo sulla base del rendiconto annuale ed approvati dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci delibera, inoltre, sull'utilizzazione degli eventuali avanzi di gestione, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti potranno provenire da soggetti pubblici e privati in armonia con le regole stabilite dalla Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale e devono essere accettate dal Consiglio Direttivo. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione. L'Assemblea dei soci delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 8

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Ogni anno, entro il mese di giugno, i bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

ART. 9

Gli organi dell'Associazione sono:

- ≍ l'Assemblea dei soci;
- ≍ il Consiglio Direttivo;

sede operativa

via Reno 2d – 00198 Roma

tel. 06 44290815

segreteria@agices.org – www.agices.org

- ✗ il Collegio dei Revisori;
- ✗ il Collegio dei Probiviri;
- ✗ il Comitato di Gestione del Registro.

ART. 10

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno e, ogni qualvolta sia necessaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un terzo degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida a prescindere dal numero dei presenti.

In entrambi i casi, le decisioni vengono prese secondo il Metodo del Consenso, come descritto nel Regolamento Interno. Tale metodo prevede il ricorso a votazione per tutti gli obblighi di legge per i quali il voto è esplicitamente richiesto dal Codice Civile. In particolare, si può ricorrere al voto per l'elezione degli organi dell'Associazione e per l'approvazione del bilancio e del rapporto annuale. In tutti i casi in cui si ricorre al voto, le decisioni vengano prese, in proprio o per delega, a maggioranza semplice dei presenti. Nel caso in cui si ricorre al voto per la modifica della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, è richiesta la maggioranza qualificata dei presenti (almeno 7/10).

La convocazione dell'Assemblea ordinaria va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede, pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione, tramite e-mail o comunicazione scritta, almeno un mese prima della data dell'Assemblea ordinaria.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all'albo della sede, pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione, tramite e-mail o comunicazione scritta.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- ✗ eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri, il Comitato di Gestione del Registro;
- ✗ eleggere l'eventuale Comitato dei Garanti, determinandone il numero dei componenti, il mandato e le modalità operative;
- ✗ approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- ✗ approvare il Regolamento di Gestione del RIOCES e le sue eventuali successive modifiche;
- ✗ approvare il Regolamento Interno dell'Associazione e le sue eventuali successive modifiche;
- ✗ approvare il Regolamento che definisce le procedure di modifica della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale;
- ✗ approvare eventuali modifiche della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale;
- ✗ costituire eventuali gruppi di lavoro su temi specifici, stabilendone obiettivi e modalità di funzionamento;
- ✗ verificare il mandato degli organi esecutivi e degli eventuali gruppi di lavoro;
- ✗ ratificare i provvedimenti di espulsione dei soci;
- ✗ deliberare eventuali gettoni di presenza o emolumenti da corrispondere ai componenti delle diverse cariche elettive.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea dei soci elegge un presidente ed un segretario, che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

ART. 11

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è valida se presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è valida a prescindere dal numero dei presenti.

In entrambi i casi le decisioni vengono prese secondo il Metodo del Consenso, come descritto nel Regolamento Interno. Tale metodo prevede il ricorso a votazione per tutti gli obblighi di legge per i quali il voto è esplicitamente richiesto dal Codice Civile. In caso di voto, le decisioni vengono prese, in proprio o per delega, a maggioranza qualificata dei presenti (almeno 7/10).

sede operativa

via Reno 2d – 00198 Roma

tel. 06 44290815

segreteria@agices.org – www.agices.org

La convocazione dell'Assemblea straordinaria va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede, pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione, tramite e-mail o comunicazione scritta, almeno un mese prima della data dell'Assemblea straordinaria.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all'albo della sede, pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione, tramite e-mail o comunicazione scritta.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- ✗ deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- ✗ deliberare sulla proroga della durata dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione.

ART. 12

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso tra 5 e 11 membri, eletti dall'Assemblea dei soci fra i candidati proposti da uno o più soci, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno. L'Assemblea dei soci, prima dell'elezione dei membri, stabilisce il numero dei componenti del Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 2 anni e possono essere rieletti consecutivamente 1 sola volta.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge al proprio interno un Presidente ed un Vice-Presidente.

ART. 13

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; ad esso vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente solo in caso di impedimento del Presidente, o dalla maggioranza dei suoi componenti, su richiesta motivata.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- ✗ ammettere i nuovi soci, verificando la corrispondenza con la Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, secondo le procedure stabilite nel Regolamento Interno;
- ✗ promuovere l'Associazione e il RIOCES e provvedere alla tutela legale dei simboli che contraddistinguono l'Associazione e il RIOCES;
- ✗ predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- ✗ formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- ✗ elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- ✗ elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- ✗ stabilire gli importi delle quote associative annuali;
- ✗ gestire i percorsi di modifica della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, secondo le procedure fissate da opportuno Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci;
- ✗ coordinare l'attività di eventuali gruppi di lavoro costituiti dall'Assemblea dei soci su temi specifici;
- ✗ conferire deleghe o procure per la gestione di attività varie.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione e da pubblicare sul sito Internet entro 30 giorni.

ART. 14

Il Presidente dura in carica 2 anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

ART. 15

Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone elette dall'Assemblea al di fuori dei componenti degli altri organi dell'Associazione. L'Assemblea, oltre ai tre membri effettivi del Collegio dei Revisori, elegge anche due membri supplenti. I Revisori possono anche non essere rappresentanti dei soci.

Il Collegio dei Revisori dura in carica 2 anni ed ha i seguenti compiti:

- ≍ verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità;
- ≍ redigere apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

ART. 16

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone elette dall'Assemblea al di fuori dei componenti degli altri organi dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 2 anni e decide, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione, sui dinieghi di ammissione, sui ricorsi relativi ad altre sanzioni, sui dinieghi di iscrizione al RIOCES.

ART. 17

Il Comitato di Gestione del Registro è costituito da un numero compreso tra 5 e 7 membri eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti degli altri organi dell'Associazione, fra i candidati proposti da uno o più soci, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno. L'Assemblea dei soci, prima dell'elezione dei membri, stabilisce il numero dei componenti del Comitato. Dura in carica 2 anni e gestisce il RIOCES, secondo l'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Il Comitato di Gestione del Registro può essere revocato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza semplice.

ART. 18

Esiste incompatibilità di cariche fra i diversi organi dell'Associazione.

ART. 19

I criteri per avanzare candidature ai vari organi dell'Associazione e le modalità di elezione sono stabiliti dal Regolamento Interno.

ART. 20

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

ART. 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme legge vigenti in materia.